



# **COMUNE DI DERUTA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE SAGRE E FESTE POPOLARI**

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività

Temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2026

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 – Sovrapposizione di manifestazioni.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Individuazione dei prodotti .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 – Iscrizione nel calendario regionale .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 – Indicazioni all’utenza .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 – Dichiarazioni facoltative .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 – Servizi igienici .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 – Titoli di esercizio dell’attività .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 – Raccolta differenziata dei rifiuti .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 – Manifestazioni storiche .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all’interno di sagre e feste popolari .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 16 – Controlli e sanzioni.....</b>	<b>11</b>

## **Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Deruta, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”.
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima.
3. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse per natura e finalità da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari o di particolare rilievo.

Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni:

- a) i concerti e le manifestazioni culturali con somministrazione accessoria;
- b) le manifestazioni di durata non superiore a 2 giorni, purché concorrano le seguenti condizioni: non siano finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, abbiano denominazione e pubblicità non contenente i termini “sagra” o “festa popolare” né riferimenti a prodotti alimentari. la somministrazione di alimenti e bevande non rivesta carattere principale;
- c) gli eventi sportivi, anche continuativi o ricorrenti, purché concorrano tutte le seguenti condizioni: la somministrazione di alimenti e bevande abbia carattere accessorio, sia rivolta prevalentemente agli sportivi stessi ed a chi assiste all'evento, non sia oggetto di alcuna forma di pubblicità o citazione in internet, poster, locandine e simili salvo l'eventuale segnalazione sul luogo stesso ove avviene, non preveda menù completi ed articolati analoghi a quelli delle sagre e feste popolari.
- d) altri eventi aventi finalità del tutto differenti dalle sagre e feste popolari, quali le feste parrocchiali o di volontariato per raccolta fondi, i concerti, le mostre e manifestazioni decisamente culturali, l'inaugurazione di attività commerciali, con somministrazione.
- e) La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico.

## **Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari**

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell’attività, nel corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata uno o più giorni, anche non continuativi.

## **Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni**

Nell’intero territorio del Comune di Deruta (capoluogo ed ogni singola frazione) non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di sagre, feste popolari o manifestazioni, ad eccezione di quanto previsto dal punto 6) del presente articolo.

- 1) È prevista l’istituzione di una consultazione obbligatoria per la stesura di un calendario condiviso, al fine di evitare la sovrapposizione di sagre, feste popolari e manifestazione di particolare rilevanza per il territorio comunale;
- 2) l’incontro di cui al punto 1. verrà convocato nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 ottobre di ogni anno e ad essa dovranno partecipare:
  - sindaco pro tempore del Comune di Deruta, o suo delegato;
  - assessore al Commercio del Comune di Deruta, o suo delegato;
  - assessore “Associazionismo e volontariato in ambito sociale” del Comune di Deruta, o suo delegato;
  - comandante della Polizia Locale del Comune di Deruta, o suo delegato;
  - responsabile Ufficio Attività Produttive del Comune di Deruta, o suo delegato;
  - legali rappresentati di tutte le Pro Loco del Territorio (capoluogo e frazioni), o loro delegati;
  - presidenti delle Associazioni che organizzeranno nell’arco dell’anno solare manifestazioni di particolare rilevanza, sagre o feste popolari, o loro delegati;
- 3) la Giunta Comunale darà comunicazione a tutti i soggetti coinvolti delle modalità di svolgimento della sopracitata consultazione almeno 10 giorni prima della stessa tramite convocazione scritta inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata di ciascuna Associazione;
- 4) non verranno accolte richieste di inserimento nel calendario regionale delle sagre e feste popolari o richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni pervenute prima del 1 Marzo di ogni anno e, quindi, prima della consultazione tra le associazioni del territorio, fatte

salve le sagre e feste popolari o richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni che non rispetterebbero il termine dei sessanta giorni stabilito dall'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015;

- 5) Nell'intero territorio del Comune di Deruta non è consentita la sovrapposizione di due feste, sagre ad eccezione di quanto previsto dal punto 6.;
- 6) La eventuale sovrapposizione è consentita solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed alla stessa sagra o festa paesana ci si potrà sovrapporre una sola volta durante la durata della manifestazione (nel caso di sovrapposizione in entrambi fine settimana la stessa dovrà avvenire con due sagre o feste popolari differenti e mai con la stessa);
- 7) Resta confermata la facoltà di autorizzare forme di somministrazione temporanea in riunioni straordinarie di persone ed eventi non riconducibili, per natura e finalità, alle sagre, alle feste popolari o alle manifestazioni di particolare rilevanza.
- 8) Le previsioni di coordinamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

#### **Art. 4 – Criteri di individuazione dei prodotti**

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti tipici (cibi e bevande), anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o da specifiche modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogni qualvolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero complessivo di essi.  
A tal proposito dovrà essere prodotto, in allegato alla SCIA di Somministrazione Temporanea di alimenti e bevande, l'elenco di tutti i prodotti che verranno somministrati.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
  - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
  - b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata e, comunque prodotti trasportati nel territorio regionale;

4. *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato mediante attestazione di tecnico. Tali prodotti debbono comunque provenire da regioni confinanti e da luoghi non distanti oltre 100 chilometri dal comune di Deruta.

La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, si intende unica e cumulativa per i prodotti, alimenti e bevande, indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, e per quelli integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 5.

#### **Art. 5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, il Comune di Deruta riconosce i prodotti tipici locali, le lavorazioni e preparazioni caratterizzanti riportati nell'allegato A.
2. La modifica o l'integrazione dell'allegato A sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta di chiunque vi abbia interesse.
3. Le istanze di modifica o integrazione dell'allegato A debbono essere inoltrate almeno sessanta giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione dell'eventuale nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato, nonché degli elementi della sua rappresentatività culturale e/o identitaria rispetto al territorio.
4. Eccezionalmente, in presenza di gravi e comprovati motivi, debitamente documentati, la giunta può accogliere domande tardive di integrazione dell'allegato A, fino a quindici giorni precedenti la richiesta di inserimento nel calendario regionale, a condizione che vi siano i tempi tecnici per deliberare su di esse.

#### **Art. 6 – Iscrizione nel calendario regionale**

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.

142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, con invio telematico tramite il portale del S.U.A.P.E.

2. L'istanza deve essere inoltrata al Comune almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare; le domande pervenute fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili.
3. Per l'applicazione del meccanismo di non sovrapposizione di cui all'art 3, in caso di più domande, pervenute nel medesimo periodo utile ai fini dell'inserimento nel calendario regionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari in periodi coincidenti o sovrapposti, è data precedenza alla domanda relativa alla manifestazione svolta per il maggior numero di anni a partire dall'anno 2014, secondo la documentazione agli atti del Comune.

Nel caso in cui le manifestazioni coincidenti abbiano lo stesso numero di anni di svolgimento la precedenza sarà accordata all'associazione costituita da più anni (la data di costituzione sarà desunta dall'atto costitutivo dell'associazione regolarmente registrato).

4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il Responsabile del Servizio competente verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello in merito alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri ed al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento, nonché il rispetto di quanto previsto all'art.3 comma 2
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 non abbia dato esito positivo il Comune assegna all'interessato congruo termine per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali, o modificare il periodo di svolgimento nel caso di violazione dell'art 3.
6. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, qualora si tratti di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
7. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

#### **Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione**

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al Comune dall'organizzatore che ne indica i motivi, ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.

2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

#### **Art. 8 – Indicazioni all'utenza**

1. Unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, sono comunicati al Comune dall'organizzatore il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, per ciascuna pietanza e bevanda, e l'elenco dei fornitori.
2. All'interno delle aree ove si svolge la sagra l'obbligo di comunicazione del luogo di provenienza dei prodotti è assolto mediante l'esposizione di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande, nonché mediante indicazione nei menù.
3. L'elenco dei fornitori, è messo a disposizione a richiesta presso le aree della sagra o della festa popolare.
4. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

#### **Art. 9 – Dichiarazioni facoltative**

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8.

#### **Art. 10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico**

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, anche provvisori, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa e quelli con le caratteristiche previste dall'art 6 lett. b della L.R. n. 2/2015, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18

febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.

2. Per area destinata alla somministrazione si intende quella coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area occupata da tavoli, sedie e panche per il consumo di alimenti e bevande; per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo quella occupata da palchi, tribune, piste da ballo, o altre strutture utilizzate a tali fini.

3. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico. Ove gli spazi di parcheggio previsti, anche con carattere di temporaneità, risultino di dimensioni inferiori a quelli imposti dalla normativa regionale di cui al comma 1, l'organizzatore dovrà richiedere contestualmente all'inserimento nel calendario regionale la deroga agli standard previsti, allegando idonea documentazione tecnica da rimettere alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) per le necessarie verifiche."

#### **Art. 11 – Servizi igienici**

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive o circoli privati o strutture sportive ubicati nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
  - a) il percorso sia breve ed agevole;
  - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
  - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

#### **Art. 12 – Titoli di esercizio dell'attività**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in

materia di notifica igienico sanitaria (N.I.A. per manifestazioni temporanee), in tema di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.

2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini, nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

#### **Art. 13 – Raccolta differenziata dei rifiuti**

1. Per le sagre e le feste popolari è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle ordinanze e dei Regolamenti vigenti in materia.
2. È ammesso l'uso di stoviglie (bicchieri, piatti, posate e simili) riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle manifestazioni di cui all'articolo 1 comma 3 (manifestazioni diverse dalle sagre e feste popolari).

#### **Art. 14 – Manifestazioni storiche**

1. Fatta salva la necessità dei titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività svolte, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, alle manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, si applica esclusivamente l'obbligo di somministrare ed indicare nel menù proposto prodotti che devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).
- 2.

#### **Art. 15 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all'interno di sagre e feste popolari**

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste popolari e delle sagre, per la durata della manifestazione medesima, è consentita, previo

parere positivo della Polizia Locale:

- a) la presenza di non oltre 6 (sei) operatori del commercio sulle aree pubbliche e comunque rispettando sempre le caratteristiche dimensionali dell'area in cui andranno posizionati e le disposizioni della Polizia Locale;
- b) l'installazione di un limitato numero attrazioni dello spettacolo viaggiante, con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente e, in particolare, del rilascio del titolo abilitativo ai sensi degli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S.

#### **Art. 16 – Controlli e sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 2/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati".
3. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
4. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre, di cui all'articolo 6 comma 1, lettera d) della legge regionale 2/2015, sono svolti da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, o da altro personale specificamente qualificato e, in nessun caso, sono sostituiti dall'ordinaria vigilanza della Polizia Locale o di altra forza pubblica o da addetti dell'organizzatore non rivestenti le suddette qualifiche.